

N. R.G. 9655/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**SEZIONE Specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, nelle persone di:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| - dr. Liliana Guzzo | Presidente   |
| - dr. Lina Tosi     | Giudice rel. |
| - dr. Luca Boccuni  | Giudice      |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 9655/2020 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 18/12/2020

**da**

**THOR s.r.l., C.F./P.IVA n. 03772080242,**

con gli avv. Fabio Sebastiano, Andrea Giovanardi e Federico Casa del Foro di Vicenza

**Attrice**

**contro**

**Elettra 1938 s.p.a. C.F. e P. IVA 03857300242**



Udienza di precisazione delle conclusioni: 2/3/2022

**Conclusioni per parte attrice:**

Nel merito, in via principale

1) accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio del diritto di recesso di Thor del maggio 2020 (doc. 12) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437, comma 1, lett. d) c.c. per tutti i motivi esposti nella narrativa dei precedenti scritti difensivi ed istruttori, a séguito dell'adozione della delibera del 15 aprile 2020 (doc. 10) e/o del collegamento negoziale di natura funzionale di questa con quella del 29 luglio 2020 (doc. 15), e comunque, in via subordinata, di quello dell'agosto 2020 (doc. 16) con riferimento alla delibera di fusione del luglio 2020 (doc. 15), condannarsi FIAMM COMPONENTI ACCESSORI – F.C.A. S.p.A. a corrispondere all'attrice la somma di Euro 14.518.908,00 (quattordicimilionicinquecentodiciottomilanovecentotto virgola zero zero) ovvero la diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di giudizio, anche se del caso previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, da maggiorarsi per rivalutazione ed interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 e/o ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla data di recesso e/o dalla domanda al saldo;

in via subordinata

2) accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio del diritto di recesso di Thor del maggio 2020 (doc. 12) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2437, comma 1, lett. a) e 2473 c.c., se del caso applicabile in via analogica, per tutti i motivi esposti nella narrativa dei precedenti scritti difensivi ed istruttori, a séguito dell'adozione della delibera del 15 aprile 2020 (doc. 10) e/o del collegamento negoziale di natura funzionale di questa con quella del 29 luglio 2020 (doc. 15), e comunque, in via subordinata, del recesso dell'agosto 2020 (doc. 16) con riferimento alla delibera di fusione del luglio 2020 (doc. 15), anche questo recesso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2437, comma 1, lett. a) c.c. e 2473 c.c. (cfr. docc. 18 e 20) condannarsi FIAMM COMPONENTI ACCESSORI – F.C.A. S.p.A. a corrispondere all'attrice la somma di Euro 14.518.908,00 (quattordicimilionicinquecentodiciottomilanovecentotto virgola zero zero) ovvero la diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di giudizio, anche se del caso previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, importo da maggiorarsi per rivalutazione monetaria ed interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 e/o ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla data di recesso e/o dalla domanda al saldo;

in via ancóra subordinata



3) accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio del diritto di recesso di Thor del maggio 2020 (doc. 12), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437, comma 1, lett. f) c.c., per tutti i motivi esposti nella narrativa dei precedenti scritti difensivi ed istruttori, a séguito dell'adozione della delibera 15 aprile 2020 (doc. 10), condannarsi FIAMM COMPONENTI ACCESSORI – F.C.A. S.p.A. a corrispondere all'attrice la somma di Euro 14.518.908,00 (quattordicimilionicinquecentodiciottomilanovecentotto virgola zero zero) ovvero la diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di giudizio, anche se del caso previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, importo da maggiorarsi per rivalutazione monetaria ed interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 e/o ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla data di recesso e/o dalla domanda al saldo; in via ancóra subordinata

4) accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio del diritto di recesso di Thor dell'agosto 2020 (doc. 16), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497-quater, comma 1, lett. c) c.c., per tutti i motivi esposti nella narrativa dei precedenti scritti difensivi ed istruttori, e ciò a séguito dell'adozione della delibera del 29 luglio 2020 (doc. 15) condannarsi FIAMM COMPONENTI ACCESSORI – F.C.A. S.p.A. a corrispondere all'attrice la somma di Euro 14.518.908,00 (quattordicimilioni cinquecentodiciottomilanovecentotto virgola zero zero) ovvero la diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di giudizio, anche se del caso previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, importo da maggiorarsi per rivalutazione monetaria ed interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 e/o ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla data di recesso e/o dalla domanda al saldo; in via ancóra subordinata

5) accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio del diritto di recesso di Thor del maggio 2020 (doc. 12) per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nella narrativa dei precedenti scritti difensivi ed istruttori, a séguito dell'adozione della delibera del 15 aprile 2020 (doc. 10) e/o del collegamento negoziale di natura funzionale di questa con quella del 29 luglio 2020 (doc. 15), e comunque, in via subordinata, di quello dell'agosto 2020 (doc. 16), condannare FIAMM COMPONENTI ACCESSORI – F.C.A. S.p.A. a porre in essere tutte le azioni caratterizzanti il procedimento di liquidazione della quota di Thor, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437-quater c.c.; con la previsione anche della condanna della convenuta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. per ogni violazione o ritardo per oltre sette giorni, da determinare in una misura non inferiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila,00) per ogni violazione accertata ed Euro 10.000,00 (diecimila,00) per ogni giorno di ritardo. in ogni caso

6) accertare il pieno diritto di Thor di esercitare i diritti e le facoltà come socio in FIAMM COMPONENTI ACCESSORI – F.C.A. S.p.A. sino alla definitiva liquidazione della quota, e così



condannare la convenuta a consentire all'attrice il pieno esercizio dei diritti e delle facoltà sociali, sino alla definitiva liquidazione della quota; qualora ciò non accadesse condannare la medesima convenuta al risarcimento del danno conseguito in capo a Thor per l'eventuale impedito esercizio dei diritti e delle facoltà sociali, da accertarsi in corso di giudizio;

7) con vittoria di spese e competenze di causa.

in via istruttoria (*omissis; come da foglio telematico* )

### **Conclusioni per parte convenuta:**

disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione, per le ragioni esposte in narrativa, rigettare le domande svolte da Thor. Con vittoria di spese, di competenze e di onorari”.

### **MOTIVI**

La attrice è socia al 11,11% di Elettra 1938 s.p.a. (p.iva 03857300242) la quale ultima è frutto della fusione inversa di Elettra 1338 s.p.a. (p.iva 02870970247) in Fiamm Componenti Accessori - FCA s.p.a., sua controllata totalitaria; FCA a sua volta preso il nome della incorporata. Le azioni della incorporante sono state assegnate ai soci della incorporata nella medesima proporzione che essi avevano in questa.

Thor allega che la originaria Elettra 1938 (talora nell'atto la si nomina anche Fiamm: essa si denominava F.I.A.M.M. s.p.a. fino al 27/11/2017, doc. 19 attrice) deteneva due rami di azienda: uno dedito al settore delle batterie al piombo, e uno al settore degli avvisatori acustici; nel 2013 il secondo ramo (avvisatori acustici) era stato conferito alla citata FCA, controllata totalitaria.

Invece il settore batterie era conferito in Fiamm Energy Technology s.p.a. ( FET), pure essa controllata totalitaria; il pacchetto azionario di questa era oggetto di trattativa di vendita con Hitachi Chemical Co.Ltd.. Hitachi, che secondo gli accordi doveva acquistare l'intero pacchetto, ne acquistava un primo 51%; successivamente i rapporti fra le parti si erano incrinati tanto che Elettra aveva incardinato un arbitrato internazionale per ottenere il trasferimento del restante 49% e il pagamento del prezzo.

Nella primavera del 2019, frattanto, detenendo Elettra il 100% di FCA e il 49% di FET, il CdA deliberava di liquidare Elettra. Il 2/5/2019 l'assemblea all'unanimità deliberava di costituire una *newco* (FCA Holding s.p.a., per brevità FCAH) partecipata dai soci di Elettra, alla quale sarebbe stato assegnato il compendio aziendale “avvisatori acustici”, incluso il capitale sociale di FCA.

I soci in sostanza, afferma Thor, si apprestavano in tal modo alla liquidazione degli *asset* di Elettra, la quale continuava la sua vita con la gestione di alcune residue partecipazioni, restando sostanzialmente



inattiva, in attesa degli esiti della controversia con Hitachi, auspicabilmente da concludersi con la cessione a questa anche delle residue azioni di FET.

Nessuno dei soci deliberanti del 2/5/2019 esercitava il diritto di recesso, ed anzi essi unanimemente rinunciavano ai termini di cui agli artt. 2501ter, ult. comma, 2501septies, comma 1 c.c., al deposito della relazione degli amministratori di cui all'art. 2506ter, commi 1 e 2 c.c. e a quella degli esperti di cui all'art. 2501sexies c.c.; ed escludevano l'esperibilità del procedimento, della valutazione e dei termini previsti dall'art. 2437ter, comma 5 c.c.

Hitachi proponeva però opposizione alla cessione; Elettra (come afferma poi la convenuta, senza contestazione) vedeva il rigetto giudiziale della istanza, da essa proposta ai sensi degli artt. 2506quater, comma 5 e 2445, comma 4 c.c., per l'autorizzazione all'attuazione immediata della delibera di scissione; la controversia era infine composta impegnandosi Elettra a revocare la delibera di scissione.

Così, il **15/4/2020** l'assemblea di Elettra (p.iva '247), assente Thor, revocava la delibera di scissione.

Dipoi il **29/7/2020**, con il voto contrario di Thor, Elettra (p.iva '247) deliberava la fusione inversa in FCA con acquisto, da parte di quest'ultima, del nome storico (oggi Elettra p.iva'242).

L'attrice esercitava il recesso sia successivamente e in relazione alla prima che successivamente e in relazione alla seconda delibera. La legittimità del recesso era contestata da Elettra.

Agisce dunque Thor proponendo le domande di cui sopra, nei confronti di Elettra quale scaturita dalla fusione inversa.

Assume l'attrice sussistere un insieme di negozi collegati risalente addirittura a quelli che diedero luogo alla creazione di FCA e di FET, programma contrattuale proseguito con la dismissione delle partecipazioni in FET e di altre minori, e culminato nella delibera di scissione, volto a dare luogo al sostanziale scioglimento e liquidazione di Elettra; scopo il cui perseguimento sarebbe stato interrotto dalle delibere rispetto alle quali l'attore ha esercitato il recesso.

Le due deliberazioni, secondo l'attrice, formano comunque un insieme collegato e volto a scardinare il progetto che i soci avevano condiviso nel maggio 2019, giacché con essi si riporta in vita operativa Elettra.

L'attrice invoca quattro distinte ragioni di recesso, invocando i disposti degli artt. 2437 lett. a), d),f) e 2497 lett. c) c.c. e anche il disposto dell'art. 2473 c.c., dal momento che essartiene applicabile al caso anche la disciplina delle società a responsabilità limitata.

La convenuta assume in via pregiudiziale che l' attrice ha rinunciato al recesso esercitato rispetto alla delibera di aprile solo per il fatto di avere partecipato all'assemblea del 29 luglio. In ogni caso contesta la sussistenza dei presupposti per il recesso, con riguardo a ciascuna delibera.



Il recesso del socio da una società è un negozio unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi ed a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria (Cass. 5548/2004); ciò naturalmente quando ne sussistano i presupposti. Con il legittimo recesso il socio non è più abilitato all'esercizio dei diritti sociali e conserva il diritto ad ottenere la liquidazione della sua quota o azione. Ove anche il socio recedente abbia dunque partecipato ad una successiva assemblea e la società, che pure nega la legittimità del recesso, lo abbia ammesso a partecipare, ciò non incide sugli effetti del recesso già perfezionato.

Nel merito, sono infondate tre delle quattro ragioni di recesso.

- 1) Secondo la parte attrice ambedue le deliberazioni comportavano la revoca del programma liquidatorio avviato fin dal 2013 e che aveva avuto come caposaldo la delibera di scissione del 2/5/2019, con conseguente vanificazione delle aspettative dei soci riguardo all'incasso del controvalore della loro rispettiva partecipazione. La delibera di aprile infatti revocava la scissione già deliberata e quella di luglio poneva le premesse per una "riattivazione" di Elettra, alla quale venivano restituite prospettive operative. Tale prospettazione è ancorata alle allegatamente già condivise intenzioni dei soci di cessare l'attività e monetizzare il valore delle rispettive partecipazioni; tuttavia, ove anche questi intenti fossero stati effettivamente condivisi dai soci e posti a fondamento di alcune pregresse scelte, e in tesi della delibera di scissione del 2019, ciò non ha rilievo rispetto all'ipotesi normativa invocata; e anche a prescindere dalla eventuale possibilità di ravvisare un collegamento avente rilevanza giuridica fra le due delibere in esame o addirittura di esse con altre precedenti. L'art. 2437 lett. d) c.c. si riferisce infatti unicamente alla revoca da parte dell'assemblea dello stato di liquidazione inteso in senso tecnico giuridico, ex art. 2484 c.c. quale accertato dagli amministratori, deliberato dall'assemblea o accertato giudizialmente, e non affatto al mutamento dell'orientamento della maggioranza circa le scelte di proseguire o meno nella attività sociale; un tale orientamento, per quanto è nel potere decisorio dei soci, non assume rilevanza fino a che non si traduca in una delibera assembleare di scioglimento (2484 n. 6 c.c.) o in altre circostanze previste dallo Statuto (2484 n.7), qui non specificamente evocate.
- 2) Infondata è anche la tesi, avanzata per la sola delibera di fusione inversa, che parte attrice avanza sulla scorta del disposto dell'art. 2497quater lett. c.) c.c.: tutte le ipotesi dell'articolo sono dettate a tutela del socio della società assoggettata alla direzione e coordinamento di altra, e non si prestano ad essere applicate al socio della dirigente o coordinante. Thor era socio di Elettra, la dirigente/coordinante, e non già di FCA, assoggettata;



- 3) Terza ipotesi normativa di recesso invocata dalla attrice, e solamente riguardo alla delibera di revoca della scissione, è quella dell'art. 2437 lett. 1): questa tesi propone il raffronto fra i criteri di liquidazione delle azioni in caso di recesso, come previsti dallo statuto Elettra (la Elettra p.iva '247, ante fusione inversa), e i diversi criteri che sarebbero stati valevoli nel caso che la scissione deliberata nel maggio 2019 fosse stata perfezionata: in questo caso Thor sarebbe divenuta socia della costituenda FCAH, il cui statuto prevedeva criteri di liquidazione diversi (e più precisamente il criterio di legge – 2437ter c.c. - puro, senza i correttivi previsti invece in Elettra). Nella tesi attorea, alla revoca della scissione sarebbe conseguito un mutamento dei criteri di liquidazione dell'azione in caso di recesso. La tesi muove dall'assunto che la delibera di scissione sia stata senz'altro operativa, determinando già da sola l'applicazione delle nuove regole di FCAH alla liquidazione in caso di recesso; e che pertanto la revoca della scissione abbia dato luogo a (ulteriore) modificazione. Anche questo assunto è infondato. In via generale, sia per le s.p.a. che per le s.r.l., la delibera di scissione non produce i suoi effetti in termini di modificazioni sociali fino a che non sia eseguita, tanto è che l'art. 2503 c.c., richiamato per le scissioni dall'art. 2506 ter ultimo comma c.c., regola i casi in cui la delibera può essere immediatamente – o meno – “attuata” mediante l'atto (notarile). Ove anche – come è per le s.r.l. – la delibera di scissione dia diritto al recesso, esso comunque diviene inefficace se la delibera viene revocata. La revoca dunque opera non già come fattore di “modificazione” del regolamento sociale, ma come fattore di annullamento di una modificazione ancora tutta “da attuare”
- 4) Quarta ipotesi è quella dell'art. 2473 lett. a) c.c. Sotto questo capitolo parte attrice propone in realtà due tesi: la prima, che anche alle s.p.a. si applichi il disposto dell'art. 2473 c.c. e dunque l'ipotesi di recesso fondata sulla fusione o scissione della società, disposto che poi secondo l'attrice si estende anche al caso della revoca della scissione; la seconda, che con ambedue le delibere del 2020 sia stato modificato l'oggetto sociale.

Questa parte necessita di una trattazione più ampia.

Non è fondata la tesi che invoca l'applicazione alle società che interessano, delle s.p.a., le cause di recesso previste esclusivamente per le s.r.l. (2473 c.c.) quali il caso che si deliberi la fusione o scissione.

Prima ancora, va ribadito che non può farsi comunque equivalere, agli affetti del recesso, una delibera di revoca di una scissione non attuata ad una delibera di scissione. E' bensì evidente dall'ultimo comma dell'art. 2473 c.c. (e anche dell'art. 2437bis ultimo comma) che il legislatore correla il diritto di recesso alla delibera di fusione o scissione, e non alla sua esecuzione; ma è anche vero che la revoca della delibera può rendere addirittura inefficace il recesso già operato. Né, una volta che la delibera sia revocata oltre il termine nel quale essa renderebbe inefficace il recesso, essa diviene per ciò solo operativa: lo spazio fra delibera ed esecuzione della scissione (e lo stesso per la fusione) è proprio quello nel quale si



esercitano i diritti di opposizione, con effetti anche preclusivi della esecuzione; l'art. 2503 c.c., applicabile anche alla scissione (2506ter u.c.) è del tutto chiaro al proposito.

Registrato il: 08/09/2022 n.6961/2022 importo 200,00

La delibera di scissione del 2/5/2019, si ricorda, non era stata seguita da alcuna comunicazione di recesso. Ma in ogni caso la disciplina dell'art. 2473 c.c. non può essere invocata.

Deve muoversi dalla considerazione, fondata sul testo normativo, per la quale il legislatore ha dettato, quanto alla casistica determinante il diritto di recesso, due distinte e ben chiare discipline rispettivamente per s.p.a. e s.r.l.. Non si tratta dunque di riempire un vuoto normativo o di valutare se una disciplina prevista per un tipo sociale non possa applicarsi anche all'altro in ragione del fatto che essa esprime principi generali, come è stato per esempio per il disposto dell'art. 2467 c.c.. (peraltro non senza specificazione dei limiti della estensibilità, Cass. 16291/2018). Né sulla scorta di considerazioni generali di tendenza legislativa recente, allegatamente orientata a riavvicinare per vari aspetti il trattamento giuridico di s.r.l. e s.p.a., è dato scardinare il distinguo normativo ben chiaro. Se poi anche si volessero approfondire le ragioni della distinzione, che comporta per i soci delle s.r.l. un più ampio ventaglio di ipotesi di recesso, per valutare se le particolari società per azioni in esame non rispondano a tali ragioni, si può richiamare Cass. 28987/2018 ove si legge: "Questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e a cui intende dare continuità, si è già espressa sulla natura della società a responsabilità limitata nella nuova disciplina derivante dalla riforma societaria del 2003, ed ha affermato: *"va registrato l'orientamento del legislatore della riforma societaria che è consistito nel potenziare il diritto di recesso, specificamente nella forma delle s.r.l., i cui dati distintivi sono frequentemente la ristrettezza della compagine societaria, il carattere familiare dell'investimento e, spesso, della gestione, la non ascrivibilità al modello della società aperta e, quindi, la non facile trasferibilità a terzi dell'investimento effettuato dai soci. Se il legislatore della riforma ha, da un lato, voluto semplificare la gestione e l'esercizio dell'impresa affidata alla s.r.l., differenziandone maggiormente i connotati rispetto alla s.p.a., per altro verso ha voluto tutelare i soci di minoranza favorendo l'accessibilità al recesso come contropartita delle ampie facoltà attribuite al controllo da parte dei soci di maggioranza...."* (seguono richiami a precedenti della Corte)

Ora, delle caratteristiche "frequenti" sopra indicate: 1) la ristrettezza della compagine societaria, 2) il carattere familiare dell'investimento e, spesso, della gestione, 3) la non ascrivibilità al modello della società aperta, già 1) e 3) appaiono di non immediata pertinenza al caso, ma meno ancora 2), dato che i soci di Elettra (prima deliberante e poi revocante la scissione, e infine fusa) sono sette società di capitali, che in Elettra hanno partecipato operando, nel tempo, grandi operazioni societarie (bastino quelle qui citate) con relevantissimi volumi d'affari (si vedano i valori di acquisto del pacchetto di FET, di molte



decine di milioni di euro, dedotti dalle opposte parti Hitachi e Elettra nell'introdurre, rispettivamente, l'opposizione alla scissione e l'arbitrato internazionale)

Non vi è ragione dunque di ritenere che la parte attrice possa esercitare legittimamente il recesso in ragione della delibera di fusione inversa, e meno ancora in ragione della revoca della scissione.

La questione del mutamento dell'oggetto richiede un altro approfondimento.

Da un lato, l'attrice assume che con la revoca della scissione sarebbe stata riattivata una società ormai destinata alla chiusura e liquidazione, e con ciò modificato il suo oggetto: anche in questa prospettiva, come in quella precedente della revoca dello stato di liquidazione, la parte pretende di applicare l'ipotesi di legge, che riguarda la modificazione dell'oggetto dell'attività sociale quale indicato nello Statuto, alle aspettative concrete dei soci riguardo al permanere di comune intento di proseguire, o meno, nella vita sociale.

Quanto alla delibera di fusione inversa, certamente ove la fusione inversa determini, per i soci della società incorporata, la conseguenza di essere astretti ad un oggetto sociale diverso da quello della società cui partecipavano anteriormente alla fusione, si realizza una modifica della clausola dell'oggetto sociale; e la modifica va dunque valutata, ai fini del recesso, ai sensi dell'art. 2437 lett. a) c.c.

L'oggetto di Elettra, la società cui Thor partecipava ante fusione, era il seguente :

*“La società ha per oggetto la fabbricazione ed il commercio: di accumulatori elettrici, loro componenti ed accessori; di articoli, componenti ed accessori meccanici, elettromeccanici ed elettronici; di accumulatori industriali di ogni tipo, di loro componenti ed accessori; di avvisatori acustici, di loro componenti ed accessori; di antenne, di loro componenti ed accessori; di articoli in resine sintetiche, ebanite e simili; di articoli elettronici in genere; la lavorazione di piombo e di leghe leggere in genere.*

*La società potrà inoltre svolgere:*

- tutte le operazioni nel campo della gestione delle batterie esauste ed dei relativi rifiuti piombosi, ivi compresa l'attività di raccolta e stoccaggio di detti rifiuti, quale definita per Legge;*
- il commercio e l'intermediazione dei suddetti rifiuti, senza detenzione degli stessi, nel rispetto della disciplina speciale in materia.*

*La Società ha inoltre per oggetto, sia in Italia che all'estero, l'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione di partecipazioni e gestione delle stesse, in via di stabile investimento e non ai fini di collocamento, in altre Società costituite ed operanti in Italia e all'estero, nonché il coordinamento tecnico e finanziario delle Società ed enti nei quali partecipa.*



*In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. n. 38/1998 e successive modifiche e integrazioni ed ogni e qualsivoglia attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni.*

*La Società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ritenute utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale"*

L'oggetto sociale dello statuto della "nuova" Elettra, società cui oggi Thor partecipa, quale modificato peraltro con la delibera 29/7/2020, oltre a precisare alcuni aspetti del precedente, introduce:

- La fabbricazione e il commercio di sistemi di generazione e gestione dell'energia, di loro componenti ed accessori meccanici, elettromeccanici ed elettronici;
- L'erogazione di servizi di manutenzione di accumulatori e dei sistemi di generazione di gestione dell'energia e la loro installazione, anche a mezzo di cantieri specifici nei siti di futuro funzionamento;
- La realizzazione e la gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia nonché la produzione e la commercializzazione di energia elettrica e degli impianti della produzione della stessa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 16/03/1999 nr. 79 e successive modifiche e integrazioni;

e aggiunge che la società inoltre potrà compiere in via non prevalente e in tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie anche a favore di terzi.

Quanto alle operazioni commerciali, industriali e immobiliari è previsto che esse potranno essere compiute semplicemente "per il raggiungimento dell'oggetto sociale" con eliminazione della clausola della accessorietà.

Si tratta di valutare se questo mutamento comporti una modificazione "significativa" dell'oggetto sociale; per tale deve intendersi una modificazione che incida in modo rilevante sul profilo di rischio dell'investitore, che, e questo è lo scopo della norma che ammette il recesso in caso di mutamento "significativo", non può rimanere astretto ad un nuovo oggetto sociale il quale stravolga i presupposti sui quali egli ha operato le sue valutazioni di investimento; non occorrendo certo che il nuovo oggetto esponga la società e il socio ad un "depauperamento", ma bastando che alteri significativamente – ampliandolo, riducendolo o modificandolo – il rischio dell'investimento.

Rileva, ai fini della norma, la modificazione dell'oggetto come tale, mentre non rileva la circostanza che alla modifica non sia (finora) seguito anche il mutamento in concreto dell'attività, dal momento che la modificazione apre comunque alla possibilità che la società svolga le nuove attività previste.



L'aspetto più rilevante del nuovo oggetto è la apertura delle attività sociali alla generazione di energia, ivi inclusa la fabbricazione, installazione e manutenzione dei relativi impianti, inclusa la sottospecie degli impianti di energie rinnovabili, e compresa per questi anche la gestione.

Appare innanzitutto evidente che la apertura a questo nuovo mercato (in sintesi, quello della produzione di generatori di energia) implica competenza ben diverse da quelle che erano necessarie a Elettra (in materia energetica) a produrre accumulatori di energia (che immagazzinano e al massimo "gestiscono" energia).

La produzione energetica, espressamente prevista quale produzione massiva ("impianti") e la manutenzione degli impianti anche in "specifici cantieri" comporta anche l'entrata in un mercato del tutto diverso, governato da particolari discipline pubblicistiche, peraltro in continua evoluzione, in quanto legate a scelte di politica incentivante dello Stato ed egli enti pubblici. Anche per altro aspetto il nuovo settore implica rapporti con l'ente pubblico, dato che la costruzione e gestione di "impianti" pone decisamente l'accento sulla occupazione del territorio e quindi comporta il confronto con la regolamentazione pubblica dei permessi e autorizzazioni urbanistici e paesaggistici.

L'investitore, alla luce del nuovo oggetto, si trova proiettato verso un ambito del tutto nuovo, nel quale le sue opportunità sono certamente ampliate rispetto al settore degli "avvisatori acustici, antenne, apparecchi elettronici" verosimilmente legato ad una ormai meno attuale ondata produttiva connessa alla motorizzazione; ma anche il profilo di rischio è mutato.

E' certo vera la circostanza per la quale Elettra ha in concreto gestito in locazione almeno due impianti di produzione di energie rinnovabili: l'uno, nel sito produttivo di Veronella (VR), poi conferito in Fiamm Energy Technology S.p.A. (FET, frutto della trasformazione, avvenuta nell'occasione, di Fiamm Batterie s.r.l.) nel dicembre del 2016 ( doc. attrice 39, parte I, p. 9 e pp. 110-112, contenenti l'all. J); l'altro, in Montecchio Maggiore (preso in locazione il 10/3/2014, doc. 5 convenuta, da Fiamm Solar), almeno quest'ultimo ancora in titolarità ed esercizio. Tuttavia, ben diversa è la gestione di impianti di energie rinnovabili - in concreto si tratta di impianti solari posti sopra immobili destinati all'esercizio dell'attività - sia pure cedendo l'eccedenza alla rete, cosa che può fare, in piccolo, anche un privato, dalla costruzione, installazione e commercio degli impianti medesimi, che richiede professionalità diverse e investimenti di riconversione produttiva cospicui, ma soprattutto l'ingresso in un mondo di competitori del tutto diverso, e assai rilevante, considerato il fatto che i generatori di energia possono essere grossissimi impianti. Il mutamento dell'oggetto involve infatti la costruzione e il commercio, nonché la manutenzione, di impianti di generazione di energia senza limitazioni di sorta.

La parte attrice ha offerto, tramite la relazione del dr. Lionzo, strumenti di apprezzamento della rilevante variazione del rischio di impresa insito nel passaggio alla produzione e commercio di generatori di energia: dalla evidenziazione delle varie categorie di attività che, secondo le categorie Ateco, sarebbero



oggi ex novo aperte alla società, e che illustrano già nella loro dizione le molteplici possibilità produttive del campo della generazione di energia nelle sue varie articolazioni; alla esemplificazione del maggiore livello di rischio dell'investimento nel nuovo oggetto, rispetto a quello proprio delle attività precedentemente esercitate, evidenziato tramite il criterio Beta (che misura il rischio sistematico del settore) applicato – per la maggiore facilità di procurarsi i dati – alle società quotate.

Tali illustrazioni, necessariamente sintetiche ed esemplificative, trovano nella relazione tecnica di parte convenuta una liquidazione sommaria e generica, che si accompagna a considerazioni non condivisibili. Fra queste, quella secondo cui rileverebbe ai sensi dell'art. 24537 lett. a) c.c. il solo mutamento concreto dell'attività esercitata. Inoltre, si afferma da parte del dr. Laghi consulente della convenuta che la società avrebbe controllato – ma ciò risulta per un periodo piuttosto breve, di circa tre anni – una società, FZSonNick s.p.a., che aveva nell'oggetto sociale anche la produzione di generatori: si tratta invero dell'oggetto della controllata, infine incorporata, e che non consta essere stato mai esercitato, avendo essa quale propria specialità le batterie al cloruro di sodio. Il consulente della parte giunge ad assimilare sbrigativamente apparecchiature assai diverse come accumulatori e generatori di energia, e l'esercizio di impianti fotovoltaici alla loro realizzazione e manutenzione.

Si ravvisa dunque il presupposto di cui all'art. 2437 comma 1 lett.a) c.c. e pertanto il pertinente esercizio del diritto di recesso della socia attrice, rispetto alla delibera del 29/7/2020.

Il recesso, essendo immediatamente efficace, non dà alcun diritto alla socia a continuare a partecipare alla vita sociale, per il che la domanda sub 6) va comunque respinta.

Inoltre, sebbene il recesso dia indubbiamente diritto al socio alla liquidazione della quota, la determinazione dell'importo di questa è riservato, per disposizione di legge, al regolamento negoziale: in tal senso è chiaro il disposto dell'art. 2437ter nelle sue varie disposizioni, culminanti nella previsione – in caso di *disaccordo* fra socio e società sul valore della quota azionaria - di uno strumento giudiziale, non contenzioso, volto alla nomina di un esperto, il cui parere è aggredibile con causa contenziosa solo nei limiti dell'art. 1349 c.c.. E' da ritenere che questo regolamento normativo della materia da un lato risenta della oggettiva difficoltà di determinare il “valore di mercato” delle partecipazioni (si nota che lo stesso regime vale per le s.r.l., tipicamente società chiuse) e dall'altro mira a ridurre al massimo il contenzioso e i tempi di attesa del socio rispetto alla liquidazione della quota, e insieme (e correlativamente) a deformalizzare le operazioni, rendendo accessibile all'esperto la documentazione occorrente senza limitazioni. Rispetto a un tale sistema è pertanto aliena la pretesa della parte di ottenere la liquidazione



secondo le regole del processo ordinario, caratterizzato da preclusioni e oneri probatori; pretesa alla quale peraltro la convenuta, in ogni caso, non aderisce.

Registrato il: 08/09/2022 n.6961/2022 importo 200,00

Solo successivamente alla determinazione concordata o tramite esperto del valore delle azioni di Thor, e alla eventuale impugnativa della determinazione dell'esperto, potrà proporsi domanda di condanna al pagamento; allo stato tali domande sono inammissibili.

Pertanto parte attrice è vittoriosa unicamente quanto all'accertamento della legittimità del recesso rispetto alla seconda delle delibere impugate.

Le spese si regolano dunque con una consistente compensazione

### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando,

- 1) Accerta il legittimo recesso della attrice dalla compagine sociale della convenuta, quale esercitato a seguito della delibera della assemblea della convenuta del 29/7/2020;
- 2) Dichiara inammissibili le domande di accertamento del valore delle azioni del socio recedente, e di condanna al loro pagamento;
- 3) Rigetta le domande sub 6)
- 4) Compensa le spese per 2/3, e condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese per 1/3; determina l'intero in euro 10.500,00 in compensi, 1.063,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Venezia, 12/7/2022

Il Presidente dr. Liliana Guzzo

Il Giudice rel.dr. Lina Tosi

